



TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII CIVILE

Il Giudice designato

Nel procedimento N. 20001 / 2015 R.G.

relativo a Procedura di Sovraindebitamento (Esdebitazione);

Visto l'art. 14 terdecies l. 27.01.2012, n. 3

ha emesso il seguente

DECRETO

Rilevato che la parte ricorrente Sig.:

JULIO LIVINGTON VILLALBA SILVA

Con c.f. VLLJLV84A19Z605C

con atto ritualmente depositato ha chiesto di essere ammessa all'esdebitazione prevista dall'art. 14 terdecies l. 27 gennaio 2012 n. 3;

Vista la relazione di positivo adempimento dell'OCC dr. TORRI;

Viste le risultanze del fascicolo telematico;

considerato che la procedura è conclusa e che in essa sono stati acquisiti i seguenti risultati economici (vedi relazione del Gestore della Crisi-OCC del 14.11.2023):

- a. Banca Sella S.p.A., creditore privilegiato ipotecario, è stato soddisfatto in ragione del **5,9902%** del credito ammesso;
- b. Banca Sella S.p.A., creditore prededucibile ai sensi dell'art. 2770 1 comma C.C., è stato soddisfatto in ragione del **100,00%** del credito ammesso;
- c. Studio Legale Defilippi e Associati – Associazione professionale, creditore prededucibile ai sensi dell'art. 13 comma 4-bis Legge 3/2012, è stato soddisfatto in ragione del **100,00%** del credito ammesso;
- d. Condominio Sampierdarena 29, creditore prededucibile ai sensi dell'art. 14 duodecies 2 comma Legge 3/2012, è stato soddisfatto in ragione del **100,00%** del credito ammesso;
- e. Studio Legale Defilippi e Associati – Associazione professionale, creditore privilegiato ex art. 2751 bis n. 2 C.C., è stato soddisfatto in ragione del **100,00%** del credito ammesso;
- f. Guber Spa – Leo Consumo 2 Srl, Studio Legale Defilippi e Associati – Associazione professionale, Condominio Sampierdarena 29 e Banca Sella S.p.A., creditori chirografari, sono stati soddisfatti in ragione dello **0,7010%** del credito ammesso.

Ritenuti assolti e verificati i presupposti di meritevolezza contemplati dalla predetta disposizione anche alla luce della relazione non ostativa del creditore

condominiale;

P.Q.M.

Dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti integralmente, con l'eccezione dei crediti di cui al co. 2 dell'art. 14 terdecies citato.

Ordina la pubblicazione del presente procedimento sul sito del Tribunale di Genova a cura dell'OCC

Si comunichi

Genova, 20/11/2023

Il Giudice des.
Dr. Roberto Braccialini